

1. Una parabola tedesca

Nel 1793 Johann Gottlieb Fichte pubblic  sulla *Berlinische Monatschrift* un articolo¹[1] su un problema di cui gli illuministi tedeschi discutevano da decenni: la questione della ristampa dei libri. Ristampa  traduce letteralmente l'espressione tedesca *Nachdruck* : ci si chiedeva se fosse lecito che un libraio-stampatore-editore usasse i suoi torchi allo scopo di ristampare un libro gi  uscito per i tipi di un altro. A quell'epoca la risposta negativa non era scontata, sia perch  il copyright era ancora una novit  che veniva dall'Inghilterra, sia perch  gli illuministi, che lavoravano per il rischiarimento, erano consapevoli dell'importanza della circolazione libera dei testi²[2].

Per gli storici del diritto d'autore continentale , l'articolo di Fichte   una pietra miliare, perch  connette con chiarezza la propriet  intellettuale all'espressione dell'originalit  individuale. Il giovane filosofo illustra la sua tesi con una parabola finale, la cui vicenda, nonostante l'ambientazione esotica, suona oggi familiare.

Ai tempi del califfo Harun al Rashid esisteva un alchimista che aveva inventato un farmaco portentoso. Preferendo dedicarsi ai suoi studi, ne aveva dato il commercio in esclusiva a un unico mercante, il quale ne traeva gran lucro. Un commerciante concorrente sottrasse con la forza il farmaco agli uomini dell'esclusivista che lo ritiravano dal chimico e lo rub  anche dal suo magazzino. Cominci  quindi a venderlo a un prezzo pi  basso di quello chiesto dal mercante in esclusiva. Questi, catturato, lo mise sotto accusa davanti al califfo. Il secondo mercante si difese sostenendo che la sua attivit  diffondeva il farmaco, rendendolo accessibile anche ai pi  poveri; che non ne danneggiava l'inventore, il quale lavorava solo per la fama e doveva dunque essergli grato perch  faceva circolare il suo nome; e che non danneggiava neppure l'esclusivista, il quale aveva gi  guadagnato abbastanza sfruttando il suo monopolio; questi, anzi, avrebbe perso tutto se il chimico avesse scelto di vendere il suo elisir sempre in esclusiva, ma solo in proprio³[3]. Che decisione prese Harun al Rashid, celebrato nelle Mille e una notte per la sua sapienza? Fece impiccare quest'uomo utile .

Questa parabola vorrebbe mostrare che la ristampa   equiparabile a un ladrocinio e va punita come tale. Ma nella storia non si narra di una riproduzione in proprio del farmaco salvavita da parte del secondo mercante, bens  della sua sottrazione materiale, tramite la rapina e il furto. Il racconto contiene una semplificazione la quale porta il lettore a pensare che copiare e rubare siano due concetti intercambiabili e che ogni argomento contrario sia semplicemente ciarlatanesco.

Nella parabola di Fichte il potere politico, che indossa le vesti favolose di Harun al Rashid,   singolarmente silenzioso. Chiamato in causa per difendere gli interessi di un monopolista, risponde decretando la pena capitale. Nel 1794, tre anni dopo la pubblicazione del suo articolo, entr  in vigore l'*Allgemeine Landrecht f r die Preu ischen Staaten*, il quale non conteneva disposizioni sulla propriet  intellettuale. Esso regolava esclusivamente il contratto di edizione, e prevedeva, per i ristampatori abusivi, sanzioni civili e penali molto miti, sia se paragonate con la pena spropositata proposta da Fichte, sia se confrontate ai rigori dell'attuale

1[1] J.G. Fichte, *Beweis der Unrechtm igkeit des Buchernachdrucks. Ein R sonnement und eine Parabel*, *Berlinische Monatsschrift*, Mai 1793; la mia traduzione italiana, corredata dal testo originale,   disponibile on-line sul sito del Bollettino telematico di filosofia politica <<http://purl.org/hj/bfp/42>>; le pagine delle citazioni successive corrispondono alla versione pdf depositata presso l'archivio  Giuliano Marini : <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/18/>>. La versione originale   consultabile all'url <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/17/>>.

2[2] Per un quadro dello sfondo di questo dibattito si veda M. Rose, *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Cambridge (Mass.), Harvard U.P., 1993, M. Woodmansee, *The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the 'Author'*, *Eighteenth-Century Studies* Volume 17, Issue 4, Summer 1984, 425-448 , nonch  la mia recensione al volume curato da R. Pozzo, *I. Kant, J.G. Fichte, J.A.H. Reimar, L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla propriet  intellettuale*, Milano, Biblioteca di via Senato, 2005, su  ReF - Recensioni filosofiche , 5 (nuova serie), marzo 2006 .

3[3] Fichte nel racconto (pp. 7-9; pp. 8-10 versione originale) parla anche di un tentativo fallimentare gi  compiuto dal chimico: si tratta probabilmente di una allusione al progetto di Friedrich Gottlob Klopstock, il quale nella *Deutsche Gelehrtenrepublik* (1772) aveva teorizzato un sistema di sottoscrizione che metteva gli autori direttamente in contatto col pubblico, senza la mediazione degli editori.

legislazione italiana⁴[4]. In questo senso, l'articolo di Fichte precorre i tempi, sia perché equipara la copia al furto, sia perché dimostra per scontato che il potere politico debba stare al servizio dei monopolisti della proprietà intellettuale, senza considerare né gli effetti sociali della copia, né quelli della pena.

2. Una analisi a ritroso: la teoria fichtiana della proprietà intellettuale

Le tesi di Fichte, quando furono esposte, non erano luoghi comuni, ma parte di un dibattito a molte voci, cui avevano partecipato autori come J.A.H. Reimarus e Kant. Oggi la rivoluzione telematica sta nuovamente mettendo in discussione il concetto di proprietà intellettuale. Un confronto senza pregiudizi con l'illuminismo tedesco potrebbe aiutarci a pensare a quello che stiamo facendo e a quello che ci stiamo lasciando fare.

Il ragionamento di Fichte prende le mosse da un assioma, cioè da una proposizione presentata come immediatamente certa, che non ha bisogno di dimostrazione:

noi deteniamo necessariamente la proprietà di una cosa la cui attribuzione a un altro è fisicamente impossibile⁵[5].

In un libro, prosegue Fichte, si possono distinguere due aspetti, secondo questo schema:

aspetto fisico (la carta stampata)

aspetto spirituale:

a) materia (i pensieri che il testo rappresenta)

b) forma (il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui i pensieri stessi sono rappresentati)

Quale di questi aspetti soddisfa l'assioma della proprietà necessaria sopra enunciato? Per quanto concerne l'aspetto fisico, la sua proprietà, all'acquisto del libro, passa interamente a chi lo compra. Per quanto concerne la materia dell'aspetto spirituale i pensieri l'acquirente del volume può farli interamente propri, mettendoci il suo lavoro, e cioè uno studio diligente e razionale. In questo modo, cioè che, prima della pubblicazione del libro, era solo nella mente dell'autore, dopo può essere pensato anche da lui. Rimane la forma: Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente, diverso da quello di ogni altro⁶[6]. Questo, dunque, è la sua proprietà esclusiva nel senso dell'assioma inizialmente proposto.

Da qui scaturiscono due diritti dello scrittore: cioè non solo [...] il diritto di impedire che in generale qualcuno lo privi della proprietà di questa forma (di pretendere che ciascuno lo riconosca come autore del libro), ma anche il diritto di impedire che qualcuno interferisca nella sua proprietà esclusiva di questa forma e ne usurpi il possesso⁷[7].

⁴[4] La traduzione delle parti del codice fredericiano riguardanti il diritto di edizione è visibile all'URL <<http://purl.org/hj/bfp/100>>. L'articolo 1035 imponeva al ristampatore un risarcimento civile consistente nell'ammontare dell'onorario pagato allo scrittore dall'editore legittimo e nei costi maggiori affrontati da quest'ultimo, a causa di carta e stampa migliore. Gli articoli 1096 a) e b) imponevano come sanzioni penali la confisca, o la cessione delle copie prodotte dal ristampatore all'editore legittimo, a condizione che questi detraesse dal risarcimento a lui spettante le spese affrontate dal ristampatore stesso. Se si paragonano le sanzioni penali del codice prussiano a quelle previste nel titolo III, capo III, sezione II della legge italiana sul diritto d'autore <http://www.interlex.it/testi/I41_633.htm#171>, ci si rende conto che, su questo tema, il diritto di Federico il Grande era assai meno oppressivo di quello della nostra repubblica.

⁵[5] J.G. Fichte, *op. cit.*, p. 2 (p. 2 originale).

⁶[6] *Ibidem*.

⁷[7] *Ibidem*, p. 3 (p. 3 originale).

L'autore assegna all'editore l'usufrutto della sua propriet  esclusiva. Il ristampatore abusivo si arroga questo usufrutto senza che lo scrittore glielo abbia ceduto. Per questo la ristampa dei libri   illegittima.

L'argomento di Fichte prelude all'estetica romantica del genio creatore. L'individuo secerne un testo che   per la sua forma o formulazione - pu  aver scritto soltanto lui; affinch  nessuno si appropri del suo usufrutto, perch  non estendere l'istituto della propriet  a certi oggetti  spirituali ?

Bisogna per  chiedersi se questo argomento cos  familiare sia davvero efficace; se cio  l'analogia della propriet  di oggetti materiali   le res quae tangi possunt o cose che si possono toccare del diritto romano   si possa estendere ad alcuni oggetti  spirituali .

Se cercassimo di costruire una legittimazione della propriet  privata delle res quae tangi possunt basata esclusivamente sull'assioma di Fichte avremmo delle conseguenze bizzarre. Quando abbiamo a che fare con oggetti materiali   mele, pentole o biciclette -   fisicamente possibile attribuire la titolarit  della loro propriet  a chiunque. L'istituto giuridico della propriet    stato inventato proprio per offrire regole e sanzioni che diano certezza e stabilit  a questa attribuzione, in modo da non costringerci a passare la vita a litigare sul mio e sul tuo. Ci  che   fisicamente impossibile attribuire a qualcun altro non ha bisogno di questa tutela. Le mie impronte digitali, per esempio, possono essere attribuite soltanto a me, una volta che sia stata identificata univocamente. E poich  nessuno pu  imprimere sul vetrino, con la sua mano, le mie impronte in luogo delle sue, non occorre proteggerle con la propriet  privata.

La propriet  privata, nell'ambito materiale, si applica ad oggetti che non sono incorporati negli individui, ma possono essere facilmente attribuita ad altri. Se fosse mio solo ci  che fosse fisicamente impossibile attribuire ad altri, io non potrei, per esempio, lasciare la mia bicicletta in cortile, ma dovrei sempre tenerla con me; basterebbe infatti che qualcuno me la portasse via per rendere fisicamente possibile attribuirla a lui, anzich  a me. La mia propriet , in altri termini, non avrebbe nessuna vera garanzia giuridica. Eppure Fichte fonda la propriet  intellettuale soltanto su questo principio:

Il diritto del compratore di riprodurre quello che ha comprato si estende tanto quanto si estende la possibilit  fisica di appropriarsene, e questa diminuisce, quanto pi  l'opera dipende dalla forma, di cui noi non possiamo mai appropriarci⁸[8].

Come ha potuto Fichte addurre ad unico fondamento della propriet  intellettuale un principio che, se avesse esercitato lo stesso ruolo nella propriet  materiale, l'avrebbe cancellata? La parabola di Harun al Rashid offre una indicazione per rispondere: Fichte, volendo illustrare la punizione esemplare di una violazione della propriet  intellettuale, in realt  racconta la storia equivoca di una rapina unita a un furto con scasso. Per lui in entrambi i casi mi si priva di qualcosa di  mio . Ma quando dico  mio  nella locuzione  il mio stile  il suo senso   molto diverso, dal senso del  mio  della locuzione  la mia bicicletta : nel primo caso, si tratta del  mio  della propriet ; nel secondo, del  mio  della inimitabilit .

La bicicletta   mia nel senso della propriet  privata: me ne   cio  attribuito legalmente il suo pieno controllo sulla base di un diritto sanzionato secondo una convenzione sociale, che un giusnaturalista avrebbe chiamato contratto. Questa convenzione sociale   necessaria proprio perch  la bicicletta non   connaturata a me, ma altri se ne potrebbero impadronire.

Di contro, una volta che sono stata identificata come una persona che ha scritto un determinato testo, il suo stile    mio  nel senso che  , come dice Fichte, inimitabile, e quindi storicamente associabile soltanto a me. Chiunque pu  pedalare sulla mia bicicletta. Nessuno, almeno secondo Fichte, pu  scrivere come me. Il plagiatore che attribuisce un'opera a se stesso anzich  a chi l'ha scritta,   un mentitore, che racconta il falso su un dato storico, e non propriamente un ladro.. Infatti il mio stile, per esplicita ammissione di Fichte,   qualcosa che fisicamente pu  essere soltanto  mio . Per quanto un testo possa essere ristampato, non c'  nulla, qui, che si possa  rubare .

⁸[8] *Ibidem*, p. 6 (p. 7 originale).

Fichte era convinto⁹[9] che la sua argomentazione fosse consonante con quella che Kant aveva esposto sedici anni prima, nel suo saggio sull'illegittimità della ristampa dei libri. Kant però non parlava di proprietà intellettuale e non invocava la forza in sua difesa. Chiedeva soltanto che il ristampatore abusivo risarcisse l'editore legittimo¹⁰[10]. Questa differenza ha un senso filosofico e politico, che merita di essere chiarito.

3. L'edizione come diritto personale: la tesi di Kant

Kant si occupa del problema della ristampa nel saggio del 1785¹¹[11] citato da Fichte e in alcune pagine della *Metafisica di costumi*, del 1797. Le sue tesi sono state spesso assimilate a quelle di Fichte¹²[12]. Ma basta leggere la conclusione dell'articolo Sull'illegittimità della ristampa dei libri per capire che Kant ragiona in modo diverso.

Se l'idea di una edizione di libri in generale qui posta a fondamento fosse ben compresa ed elaborata con l'eleganza richiesta dalla giurisprudenza romana (come mi lusingo sia possibile), la querela contro il ristampatore potrebbe ben essere portata davanti ai tribunali senza la necessità di sollecitare preliminarmente una nuova legge a questo scopo. (Ak VIII, 87)¹³[13].

La tradizione del diritto romano applicava la proprietà privata esclusivamente agli oggetti materiali¹⁴[14]: i fautori della proprietà intellettuale volevano estenderla ad oggetti immateriali. Quando Kant si richiama all'eleganza della giurisprudenza romana, sta prendendo partito per la tradizione romanistica, contro la proprietà intellettuale.

Se consideriamo il libro nel suo aspetto fisico, al suo acquisto non può essere connesso nessun obbligo per l'acquirente. Dalla stessa natura della proprietà privata deriva infatti, che, una volta compiuto legittimamente il trasferimento, il compratore possa fare quello che vuole del libro ora suo, a meno di non gravare il suo contratto di acquisto di clausole vessatorie, che difficilmente sarebbero accettate. (Ak VIII, 79)

Se consideriamo le idee comunicate da un testo, la tutela giuridica della loro proprietà non è per Kant necessaria:

Infatti la proprietà del redattore sui suoi pensieri (se pure si conceda che essa abbia luogo secondo diritti esterni) rimane a lui indipendentemente dalla ristampa. (Ak VIII, 79)¹⁵[15].

⁹[9] J.G. Fichte, *op. cit.*, p. 10, n.3 (p. 10 n. 1 dell'originale).

¹⁰[10] Il codice prussiano del 1794, con le sue sanzioni mitissime (v. nota 4) sembra assai più conforme allo spirito di Kant, che era in corrispondenza con uno dei suoi autori, Ernst Ferdinand Klein, piuttosto che a quello di Fichte.

¹¹[11] I. Kant, *Von der Unrechtmäßigkeit des Böchernachdrucks*, <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/44/>>; la mia traduzione *L'illegittimità della ristampa dei libri* è visibile qui: <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/44/>>. Le successive citazioni di questo testo provengono dalla mia versione, e, per l'originale, dall'*Akademie Textausgabe*.

¹²[12] Si veda per esempio G. Larochelle, *From Kant to Foucault: What remains of the Author in Postmodernism*, in L. Buranen, A. M Roy (eds), *Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World*, Albany, Sunypress, 1999, pp. 121-150: una versione italiana è stata resa disponibile dal Bollettino telematico di filosofia politica.

¹³[13] I. Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, p. 5 traduzione.

¹⁴[14] G. Grosso, *Corso di diritto romano. Le cose*, p.5,

<<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf>>, Rivista di diritto romano, I, 2001.

Nella celebre *battle of the booksellers* britannica (si veda su questo la mia recensione al volume curato da R. Pozzo di cui alla nota 2), i tribunali scozzesi riconoscevano la libertà di ristampare i testi dopo la scadenza dei termini dello *Statute di Anne* proprio sulla base della loro tradizione romanistica.

¹⁵[15] I. Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, p. 1 trad.

Questa tesi è molto simile a quanto sostiene Reimarus, l'avversario della proprietà intellettuale contro cui Fichte aveva scritto il suo saggio, in un articolo del 1791¹⁶:

Ma la vera proprietà intellettuale, la fama, il fatto che i pensieri siano suoi e solo suoi, rimane [...] allo scrittore soltanto, anche dopo la morte¹⁷.

Il dato storico che un determinato pensiero sia stato pensato per la prima volta da qualcuno non viene meno con la ristampa del testo che lo comunica; né la ristampa impedisce allo scrittore di continuare a concepirlo. Le idee, in quanto immateriali, sono indefinitamente condivisibili, e possono essere pensate da una moltitudine di persone, senza che nessuno sia privato di nulla. Quindi non si giustifica una proibizione della ristampa dei libri in nome della proprietà dello scrittore sui suoi pensieri: la riproduzione non mette in discussione la sua paternità intellettuale, né, propriamente, lo priva di quanto ha concepito.

Soltanto se consideriamo il libro sotto un terzo aspetto, in quanto discorso, cioè come una azione che una persona compie nei confronti di altre, è possibile per Kant dimostrare in che senso la ristampa è illegittima. Il libro edito è anche un discorso che lo scrittore fa al pubblico per mezzo di un suo portavoce autorizzato, l'editore. Il ristampatore è un portavoce non autorizzato. Non abbiamo a che fare con diritti reali, cioè sulle cose, bensì con diritti personali¹⁸.

Quando Kant parla di diritti personali, non intende i diritti della personalità dei giuristi di oggi, bensì, come era allora tradizionale, i diritti ad ottenere prestazioni dalle persone. L'illegittimità della ristampa non deriva dal fatto che qualcuno ha violato un mio fondamentale diritto alla proprietà intellettuale, né, come pensava Fichte¹⁹, dall'inimitabilità del mio stile, bensì soltanto dalla circostanza che qualcuno ha comunicato col pubblico in mio nome senza che io l'avessi autorizzato. In questo contesto, Kant dice che il mio diritto in un terzo senso, diverso sia dal mio diritto della proprietà delle cose tangibili sia dal mio diritto della tipicità individuale: si tratta del mio diritto dell'imputazione. Se io parlo, compio un'azione che è mia nel senso che è imputabile a me. Se qualcun altro parla in mio nome, anche recitando la mia lista della spesa, ma senza che io l'abbia autorizzato, commette la stessa illegittimità di cui si macchia il ristampatore: mi fa entrare in un rapporto a cui non ho dato il mio assenso. Fra Kant e Fichte c'è una differenza sottile, ma gravida di conseguenze.

4. Gli autori, gli editori e il pubblico

Il libro è il discorso - non è un oggetto di proprietà intellettuale, bensì un'azione comunicativa dello scrittore nei confronti del pubblico. Se lo scrittore ha bisogno del tramite dalla stampa, delega la sua comunicazione a un editore, che autorizza a parlare in suo nome.

L'illegittimità, per Kant, consiste solo nella comunicazione abusiva di un discorso, e non nel furto di un oggetto spirituale tramite la sua riproduzione. Da questa tesi deve seguire che ogni copia compiuta per uso personale è legittima, anche se l'autore non l'ha esplicitamente permessa²⁰. In questo caso, infatti, il riproduttore non sta parlando ad altri in nome dello scrittore: si limita a leggere il suo discorso per conto suo. In un regime kantiano sarebbe perseguibile soltanto la pirateria nel senso proprio del termine, e cioè la

¹⁶[16] J.A.H. Reimarus, *Der Buchverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen*, *Deutsches Magazin*, 1.Bd., pp. 383-414.

¹⁷[17] *Ibidem*, p. 385.

¹⁸[18] La stessa argomentazione si ritrova anche, in forma più chiara e succinta, in I. Kant *Metafisica dei costumi. Dottrina del diritto* 31, II (1797); si veda la mia traduzione annotata presso <<http://purl.org/hj/bfp/96>>, o, in formato pdf, presso <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/35/>>

¹⁹[19] J.G. Fichte, *op. cit.*, p. 10, n.3 (p. 10 n. 1 dell'originale).

²⁰[20] Un esempio interessante di questo uso, al di là delle fotocopie, potrebbe essere il seguente: quando metto un testo a disposizione sul mio *web server*, io mi limito a copiarlo sul mio *hard disk*. Ogni *client* che si collega ne fa, con i suoi propri mezzi, una copia sul proprio *hard disk*, per poterlo leggere. Quindi la riproduzione non viene compiuta da me, bensì dal mio lettore, il quale a sua volta ne fa una copia per un mero uso personale. Io, dunque, tecnicamente, non posso essere accusata di aver fatto qualcosa di paragonabile a una ristampa abusiva.

riproduzione non autorizzata, finalizzata alla distribuzione ad altri. Lo spazio privato dell'autonomia culturale dei singoli sarebbe dunque ampio e garantito.

La giustificazione fichtiana della proprietà intellettuale implica che lo spazio pubblico della discussione e della condivisione delle idee, e della stessa negoziazione politica, sia circoscritto dall'interesse economico, con un potere statale interamente al suo servizio. Il pubblico non ha di per sé nessun diritto; lo stato indossa la maschera di un despota orientale che tutela gli interessi economici con la forza.

Nel saggio del 1785, anche Kant sembra affidare la comunicazione del sapere interamente all'editoria commerciale. L'autorizzazione dello scrittore all'editore deve infatti essere esclusiva:

... è chiaro che, dal momento che ognuno dei due - il primo editore e chi in seguito si arroga l'edizione (il ristampatore) - condurrebbe il negozio dell'autore con un unico e medesimo pubblico nella sua interezza, l'elaborazione dell'uno dovrebbe rendere quella dell'altro inutile e dannosa per ciascuno di loro; quindi è impossibile un contratto dell'autore con un editore con la riserva di poter permettere ancora a qualcun altro all'infuori di lui, l'edizione della sua opera. (AK 81)

Nella successiva sistematizzazione della Metafisica dei costumi, il requisito dell'esclusività viene passato sotto silenzio. Kant, probabilmente, si era reso conto che il suo argomento dipendeva da elementi contingenti come i calcoli degli editori e la tecnologia della stampa. Tuttavia, la giustificazione che gli viene data nel saggio del 1785 merita di essere considerata attentamente.

L'autore vuole comunicare il suo discorso al pubblico. Perché non autorizzare, a questo scopo, più editori anziché uno? Kant lo esclude, in quanto gli editori si danneggerebbero a vicenda. La stampa - il medium più efficace e capillare disponibile nel XVIII secolo - richiedeva un procedimento industriale difficile e costoso: un sistema di autorizzazioni concorrenti l'avrebbe disincentivata. Ma all'autore sarebbe stato difficile raggiungere un pubblico ampio, senza la stampa.

Kant, peraltro, non vede il rapporto fra autore ed editore come una relazione a due, fra un proprietario e il suo usufruttuario, come per Fichte. L'editore funge da mediatore fra l'autore e il pubblico: i suoi interessi meritano di essere legalmente riconosciuti e tutelati solo perché e se il loro rispetto agevola la diffusione del suo testo. Quando essi ostacolano la circolazione dei testi, prevale l'interesse del pubblico ad accedere agli scritti.

Che l'editore conduca il suo negozio di editore non meramente a suo proprio nome ma a nome di un altro (cioè il redattore) e che non lo possa fare senza la sua autorizzazione, è comprovato da certe obbligazioni, che, per riconoscimento generale, sono annesse all'editore. Se il redattore fosse morto dopo che ha consegnato il suo manoscritto all'editore per la stampa e questi vi si fosse reso obbligato, quest'ultimo non è libero di trattenere il manoscritto come sua proprietà, ma il pubblico ha, in mancanza di eredi, il diritto di costringerlo all'edizione o a cedere il manoscritto a un altro che offra di pubblicarlo. Prima, infatti, era un negozio che l'autore voleva svolgere con il pubblico per suo tramite, per il quale egli si offriva come conduttore di negozi. Il pubblico non era neppure in bisogno di conoscere questa promessa del redattore, né di accettarla; ottiene questo diritto sull'editore (di fornire qualcosa) esclusivamente per legge. Perché l'editore possiede il manoscritto solo alla condizione di usarlo per un negozio dell'autore con il pubblico; questa obbligazione nei confronti del pubblico rimane, anche se quella nei confronti dell'autore è cessata con la sua morte. Qui non viene posto a fondamento un diritto del pubblico al manoscritto, bensì al negozio con l'autore. Se l'editore, dopo la sua morte, facesse uscire l'opera dell'autore mutilata o falsificata, o facesse mancare copie in numero occorrente alla domanda, allora il pubblico avrebbe la facoltà di costringerlo a una maggiore correttezza o a un aumento della tiratura, e altrimenti di procurarsela altrove. Tutto questo non potrebbe aver luogo se il diritto dell'editore non fosse derivato da un negozio che egli conduce fra il pubblico e l'autore, *in nome di quest'ultimo*. (Ak 84-85)21[21].

Oggi la stampa ha smesso di essere il medium più rapido, capillare ed economico per diffusione dei testi. Gli autori sono in grado di parlare al pubblico tramite tecnologie che possono controllare direttamente,

21[21] I. Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, p. 4 trad.

valendosi di strumenti giuridici diversi dal contratto di edizione in esclusiva. Possono, per esempio, rendersi conto ♦ come ♦ nello spirito delle licenze Creative Commons ♦ che il modo più ♦ semplice per ottenere i vantaggi derivanti dalla circolazione delle loro idee e del loro nome ♦ autorizzare la diffusione dei loro testi con una certa generosità ♦.

Il diritto d'autore kantiano si applica esclusivamente ai discorsi distribuiti al pubblico. Tutto ciò ♦ che non ♦ discorso, ma semplice prodotto, cosa, ricade nel regime consueto della proprietà ♦ privata. Le opere d'arte, che Kant non considera discorsi, una volta legittimamente alienate, possono essere altrettanto legittimamente copiate; e le loro copie possono essere regalate o offerte alla vendita. Perché ♦ mai canzoni, film e software a sorgente chiuso non dovrebbero ricadere nel normale regime della proprietà ♦ privata, visto che nascono fin da principio come meri prodotti commerciali?

Il califfo di Fichte, con il suo patibolo, non ♦ il garante di un mercato libero, nel quale venditori ed acquirenti godono in maniera uguale del diritto alla proprietà ♦ privata. E' il custode di un monopolio ♦ la cui scarsa legittimazione ♦ tanto più ♦ evidente, quanto più ♦ sono spropositate le pene evocate per proteggerlo.

Kant, di contro, difende coerentemente la libertà ♦ del mercato, e qualcosa di più ♦. Per lui, l'autore che parla e il pubblico che discute hanno diritti diversi da quelli dei venditori e degli acquirenti. L'autore può ♦ controllare la diffusione del suo lavoro; il pubblico, una volta che l'autore abbia scelto di pubblicare, ha diritto ad accedere ai testi. Ogni altro diritto intermedio ha un valore soltanto strumentale: gli interessi mercantili dell'editore si giustificano solo se rimangono al suo servizio. Lo spazio dei libri e dei discorsi forma infatti una sfera pubblica^{22[22]} diversa dal mercato, anche se, a certe condizioni, del mercato può ♦ fare uso. Questa sfera ♦ l'ambito in cui ciascuno impara a scegliere e pensare da sé ♦; ♦ lo spazio dell'uso pubblico della ragione, del sapere libero, dell'innovazione scientifica e sociale.

Da questo spazio i despoti, se sono illuminati, si ritirano, perché ♦ capiscono che il patibolo può ♦ costringere, ma non convincere. Ma in questo spazio possono entrare i politici capaci di convincere senza costringere, perché ♦ ♦ l'uomo [...] ♦ più ♦ che una macchina ♦ (Ak ,VIII 42), se aspirano ad essere qualcosa di più ♦ che silenziosi guardiani di monopoli.

Questo articolo □ in corso di pubblicazione sul numero 1/2006 della rivista □ ISDR □

Questo documento □ soggetto a una licenza [Creative Commons](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

^{22[22]} Si veda I. Kant, *Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung* (1784), trad. it. Di F. Di Donato presso <<http://bfp.sp.unipi.it/classici/illu.html>>.